



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

RIEPILOGO DISPOSIZIONI

CNA AGROALIMENTARE

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI

26 MARZO 2020





SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| 1. LE INIZIATIVE DELLA CNA – SPECIALE CORONAVIRUS..... | 3 |
| -LE MODIFICHE SULLE ATTIVITÀ ESSENZIALI RISCHIANO DI GENERARE CAOS | 3 |
| -_MASCHERINE E RESPIRATORI: FINO A 800MILA EURO PER CHI AMPLIA O RICONVERTE GLI IMPIANTI | 3 |
| -_MASCHERINE, IL COMMISSARIO ARCURI: GRAZIE A CNA E CONFINDUSTRIA IN POCO TEMPO LA PRODUZIONE ITALIANA COPRIRÀ METÀ DEL FABBISOGNO | 3 |
| -_IL CURAITALIA SOTTO LALENTE DI BANKITALIA..... | 3 |
| | |
| 2. DECRETO 25 MARZO - ULTERIORI MISURE URGENTI | 4 |
| -_Cosa prevede per la filiera agroalimentare..... | 4 |
| -_MOTIVO DELLE MISURE | 4 |
| -_COME SI ADOTTERANNO LE MISURE..... | 5 |
| -_RUOLO DELLE REGIONI | 5 |
| -_RUOLO DEI SINDACI | 5 |
| -_Decreto-legge sintesi..... | 6 |
| | |
| 3. CODICI ATECO - Modifiche al DPCM del 22 marzo 2020 | 8 |
| -_Testo del decreto - Modifiche al DPCM 22 marzo 2020..... | 8 |
| -_PRECISAZIONI | 8 |



1. LE INIZIATIVE DELLA CNA – SPECIALE CORONAVIRUS

Vaccarino: “Vogliamo tornare a essere l’orgoglio del Paese”

Silvestrini al Mattino: “Non si possono lasciare soli artigiani e imprese. E’ attraverso di loro che passerà il rilancio”

**LE MODIFICHE SULLE ATTIVITÀ ESSENZIALI
RISCHIANO DI GENERARE CAOS**

**SERVONO MASCHERINE E RESPIRATORI: FINO A
800MILA EURO PER CHI AMPLIA O RICONVERTE GLI
IMPIANTI**

**MASCHERINE, IL COMMISSARIO ARCURI: GRAZIE A CNA
E CONFINDUSTRIA IN POCO TEMPO LA PRODUZIONE
ITALIANA COPRIRÀ METÀ DEL FABBISOGNO**

IL CURAITALIA SOTTO LA LENTE DI BANKITALIA

2. DECRETO 25 MARZO - ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Link diretto - DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
(Entrata in vigore: 26/03/2020)

Cosa prevede per la filiera agroalimentare

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

MOTIVO DELLE MISURE

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

COME SI ADOTTERANNO LE MISURE

Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.

RUOLO DELLE REGIONI

Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, **le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.**

RUOLO DEI SINDACI

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

Decreto-legge sintesi

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.

L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;

- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

3. CODICI ATECO - Modifiche al DPCM del 22 marzo 2020

Testo del decreto - Modifiche al DPCM 22 marzo 2020

;A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, **fortemente contestato dalla CNA**, si sono convenute alcune modifiche all'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di **ultimare le attività necessarie alla sospensione**, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del **28 marzo 2020**.

PRECISAZIONI

Tra i segmenti che possono proseguire le linee produttive - senza dover ricorrere alla lettera D dell'articolo 1 ricompare la fabbricazione di vetro cavo a codice ATECO 23.13 e la fabbricazione di imballaggi leggeri di metallo codice ATECO 25 92.

I contenitori per le conserve alimentari, beni di prima necessità, vengono così reintrodotti senza dover avere l'ok dalle prefetture e fare la fila per immettere e garantire il prodotto sugli scaffali.

Nell'elenco mancano tutte le attività già esonerate dal DPCM 11 marzo che viene fatto salvo in toto. In fatti l'art.1, comma 2 dispone che "Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto".

Non c'è bisogno di riportare i codici nell'elenco e dover poi mettere la postilla che si possono svolgere con consegne a domicilio. Infatti la lettera c) del DPCM 22 marzo dispone che "le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, e comunque per la ristorazione è esplicitamente previsto, anche sulla base di quanto previsto alle considerazioni finali del dpcm 22 marzo comma 1 art.2: Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020"

Quindi cumulativamente significa che si sommano e quindi si includono.





ELABORATO DATA 26 MARZO 2020

AGGIORNATO IN DATA _____

